

DETERMINAZIONE n. 210 del 11 ottobre 2021

Area Servizio Gestione Rifiuti Urbani

Oggetto: Procedura aperta per l'affidamento in concessione del Servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati nel bacino territoriale di Bologna – CIG: 81454573C2. Esito verifica di congruità dell'offerta e proposta di aggiudicazione ai sensi degli articoli 97, c. 6, 32 e 33 del D.lgs. n. 50/2016.

IL DIRIGENTE

Visti:

- la L.R. 23/12/2011, n. 23 e ss.mm., che detta le norme relative alla regolazione del servizio idrico integrato e del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani costituendo l'Agenzia territoriale dell'Emilia Romagna per i servizi idrici e rifiuti (di seguito denominata "Agenzia"), che esercita le proprie funzioni per l'intero ambito territoriale regionale;
- lo Statuto dell'Agenzia approvato con deliberazione del Consiglio d'Ambito n. 5 del 14 maggio 2012 e aggiornato con deliberazione del Consiglio d'Ambito n. 43 del 24 maggio 2019;
- il Regolamento sull'Ordinamento generale degli uffici e dei servizi approvato con deliberazione del Consiglio d'Ambito n. 17 del 27 aprile 2020;
- la deliberazione del Consiglio d'Ambito n. 4 del 14 aprile 2015 di approvazione dell'organigramma e del funzionigramma dell'Agenzia;
- la deliberazione n. 63/2017 del 27 settembre 2017 con la quale Consiglio d'Ambito ha confermato l'Ing. Vito Belladonna quale Direttore dell'Agenzia per cinque anni decorrenti dal 1° ottobre 2017;
- la determinazione n. 98 del 11 giugno 2020, con la quale il Direttore dell'Agenzia ha conferito al Dott. Paolo Carini, l'incarico di dirigente dell'Area Servizio Gestione Rifiuti Urbani;

premesse che:

- a seguito della scadenza, in data 19 dicembre 2011, delle due Convenzioni relative all'affidamento del servizio rifiuti nell'ambito provinciale di Bologna precedentemente in capo rispettivamente alle società COSEA Ambiente S.p.A. ed HERA S.p.A., sono state attivate le procedure per un nuovo affidamento della gestione del servizio, in conformità con quanto disposto dalla disciplina vigente;
- con deliberazione n. 6 del 4 maggio 2016 il Consiglio locale di Bologna ha individuato, ai fini del nuovo affidamento del Servizio Rifiuti Urbani, il bacino corrispondente al territorio dei Comuni di Alto Reno Terme, Baricella, Bentivoglio, Bologna, Borgo Tossignano, Budrio, Camugnano, Casalecchio di Reno, Casalfiumanese, Castel d'Aiano, Castel del Rio, Castel di Casio, Castel Guelfo di Bologna, Castel San Pietro Terme, Castello d'Argile, Castenaso, Castiglione dei Pepoli, Dozza, Firenzuola, Fontanelice, Gaggio Montano, Galliera, Granarolo dell'Emilia, Grizzana Morandi, Imola, Lizzano in Belvedere, Loiano, Malalbergo, Marradi, Marzabotto, Medicina, Minerbio, Molinella, Monghidoro, Monte San Pietro, Monterenzio, Monzuno, Mordano, Ozzano dell'Emilia, Palazzuolo sul Senio, Pianoro, Pieve di Cento, San Benedetto Val di Sambro, San Giorgio di Piano, San Lazzaro di Savena, San Pietro in Casale, Sasso Marconi, Valsamoggia, Vergato, Zola Predosa, proponendo inoltre al Consiglio d'ambito di procedere all'avvio delle procedure di gara ad evidenza pubblica per l'affidamento del servizio;
- con deliberazione n. 58 del 7 ottobre 2016 il Consiglio d'Ambito ha provveduto a confermare, per l'avvio della procedura di nuovo affidamento del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani e assimilati, l'individuazione del bacino costituito dal territorio dei Comuni di Alto Reno Terme, Baricella, Bentivoglio, Bologna, Borgo Tossignano, Budrio, Camugnano, Casalecchio di Reno, Casalfiumanese, Castel d'Aiano, Castel del Rio, Castel di Casio, Castel Guelfo di Bologna, Castel San Pietro Terme, Castello d'Argile, Castenaso, Castiglione dei Pepoli, Dozza, Firenzuola, Fontanelice, Gaggio Montano, Galliera, Granarolo dell'Emilia, Grizzana Morandi, Imola, Lizzano in Belvedere, Loiano, Malalbergo, Marradi, Marzabotto, Medicina, Minerbio, Molinella, Monghidoro, Monte

San Pietro, Monterenzio, Monzuno, Mordano, Ozzano dell'Emilia, Palazzuolo sul Senio, Pianoro, Pieve di Cento, San Benedetto Val di Sambro, San Giorgio di Piano, San Lazzaro di Savena, San Pietro in Casale, Sasso Marconi, Valsamoggia, Vergato, Zola Predosa;

- con deliberazione n. 22 del 19 marzo 2018 il Consiglio d'Ambito ha confermato la proposta del Consiglio locale di Bologna, di cui alla deliberazione n. 6 del 4 maggio 2016, in merito alla scelta della procedura ad evidenza pubblica quale modalità di nuovo affidamento del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani nel bacino territoriale di Bologna disponendo l'avvio dell'attività istruttoria rivolta ad assicurare lo svolgimento della medesima procedura;
- ai sensi dell'art. 31 del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i., il Direttore di Atersir, con Determinazione n. 79 del 23 maggio 2019, ha nominato il Dott. Steven Sibani, Funzionario Tecnico Responsabile del Servizio Pianificazione e Regolazione servizi e Presidio Gestione rifiuti urbani Emilia Centrale dell'Area Servizio Gestione Rifiuti Urbani, quale Responsabile Unico del Procedimento (RUP), per l'affidamento mediante procedura di gara per la concessione del Servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati nel bacino territoriale di Bologna;
- in data 24 maggio 2019 con deliberazione n. 44 il Consiglio d'Ambito ha approvato gli atti relativi alla procedura di gara ad evidenza pubblica ex art. 164 D.lgs. n. 50/2016 per l'affidamento in concessione del servizio pubblico di gestione integrata dei rifiuti urbani e assimilati nel bacino territoriale di Bologna, nella vigenza del D.L. 18 aprile 2019 n. 32 cd "Sblocca cantieri";
- a seguito della L. 14 giugno 2019 n. 55, di conversione del suddetto D.L. 32/2019, gli atti della procedura in oggetto sono stati adeguati alle modifiche normative disposte e nuovamente approvati con deliberazione del Consiglio d'Ambito n. 80 del 18 dicembre 2019;
- con deliberazione del Consiglio d'Ambito del 25 novembre 2019 n. 72 è stata approvata la modifica della pianificazione di ambito resasi necessaria in conseguenza delle istanze di modifica degli standard tecnici di servizio provenienti dalle amministrazioni comuni del territorio a seguito delle elezioni amministrative del maggio 2019;
- il Bando di gara - Procedura aperta per l'affidamento in concessione del servizio pubblico di gestione integrata dei rifiuti urbani e assimilati nel bacino territoriale di Bologna - CIG 81454573C2 è stato pubblicato in GU/S 2020/S 031-073586 del 13/02/2020;
- con determinazione del 15 maggio 2020 n. 77 è stato prorogato il termine per la presentazione delle offerte, originariamente previsto per le 17:00 del 30 settembre 2020, alle ore 17:00 del 22 dicembre 2020 e, conseguentemente, è stata fissata una nuova data per la prima seduta pubblica del seggio di gara per le ore 10:00 del giorno 8 gennaio 2021;
- del differimento dei termini di cui all'alinea precedente è stata data pubblicità mediante apposito formulario di rettifica in GU/S 2020/S 098-235869 il 20/05/2020 e coerentemente sono state adeguate le relative prescrizioni del Bando di gara integrale e capitolato d'onori (nel seguito anche solo Bando di gara) per l'affidamento in concessione del servizio pubblico di gestione integrata dei rifiuti urbani e assimilati nel bacino territoriale di Bologna CIG: 81454573C2;
- il Bando prevedeva la presentazione delle offerte per via telematica su apposita piattaforma predisposta dall'Agenzia, entro le ore 17.00 del 22/12/2020: entro il termine indicato risulta pervenuta una sola offerta, ricevuta dal sistema il giorno 22/12/2020 alle ore 12:14:12 (protocollo n. PG.AT/2020/0009279 del 22/12/2020), presentata dal RTI costituito tra HERA S.p.A., mandataria, e GIACOMO BRODOLINI Soc. Coop a r.l. e ECOBI Consorzio Stabile Soc. Coop a r.l., mandanti;

richiamata integralmente la Determinazione n. 1 del 5 gennaio 2021 con la quale è stato nominato il seggio di gara per la procedura *de qua* che ha provveduto all'apertura della documentazione amministrativa in seduta pubblica, nonché ad effettuare le verifiche in ordine alla completezza delle dichiarazioni rese circa il possesso dei requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-organizzativa in capo a tutti i concorrenti ed ha infine consegnato gli atti alla Commissione giudicatrice;

richiamati i verbali agli atti dell'Agenzia ove è descritto lo svolgimento delle attività svolte dal seggio di gara e dal Responsabile Unico del Procedimento (di seguito R.U.P.) per le attività indicate al punto precedente;

richiamate integralmente:

- la determinazione n. 67 del 9 aprile 2021, adottata a conclusione della fase di valutazione della documentazione amministrativa presentata e della verifica dei requisiti preordinati all'ammissione del concorrente, con la quale è stata disposta l'ammissione dell'unico concorrente RTI costituito tra HERA S.p.A., GIACOMO BRODOLINI Soc. Coop a r.l, ed ECOBI Consorzio Stabile Soc. Coop a r.l, alle successive fasi della procedura di gara;
- le Determinazioni n. 71 del 19 aprile 2021 e n. 77 del 26 aprile 2021 con le quali è stata nominata la Commissione giudicatrice per la procedura di gara in oggetto;

richiamati i verbali della Commissione giudicatrice agli atti dell'Agenzia come di seguito elencati:

- verbali del 5 maggio 2021 per n. 2 sedute, una riservata di insediamento della Commissione e una pubblica per l'apertura dell'offerta tecnica;
- verbali delle sedute riservate del 8 giugno 2021, 30 giugno 2021 e 19 luglio 2021, inerenti alla valutazione del contenuto dell'offerta tecnica, all'attribuzione dei diversi punteggi ad ogni elemento dell'offerta tecnica in base ai criteri tecnici contenuti nella *lex specialis* e infine all'attribuzione del punteggio complessivo per l'offerta tecnica;
- verbale del 3 agosto 2021 relativo alla seduta pubblica nella quale la Commissione di gara ha proceduto agli adempimenti di cui al Bando di gara ai commi 6-7 e 8 della lettera Q. SVOLGIMENTO DELLA PROCEDURA E VALUTAZIONE DELLA CONGRUITA' DELL'OFFERTA ed in particolare all'apertura delle buste C e D contenenti l'offerta economica e i piani economici;

dato atto che:

- il punteggio complessivo attribuito all'operatore economico RTI costituito tra HERA S.p.A., GIACOMO BRODOLINI Soc. Coop a r.l, ed ECOBI Consorzio Stabile Soc. Coop a r.l, è risultato pari a: 62,1 punti per l'offerta tecnica e 25 per l'offerta economica (riparametrati in 75 per l'offerta tecnica e 25 per quella economica);
- la partecipazione di un unico concorrente ha reso non necessario l'adempimento relativo alla determinazione della soglia di anomalia, oggi previsto come obbligatorio, ex art. 97 comma 3 D.lgs. 50/2016, come modificato dal già richiamato D.L. 32/2019 (cd. "Sblocca cantieri"), unicamente per il caso di presentazione di un numero di offerte pari o superiore a tre e, pertanto, la Commissione, al termine della seduta, ha rimesso gli atti al RUP per lo svolgimento dell'eventuale verifica ai sensi dell'art. 97 comma 6 D.lgs. 50/2016 che dispone che "*La stazione appaltante in ogni caso può valutare la congruità di ogni offerta che, in base ad elementi specifici, appaia anormalmente bassa.*";

considerato che:

- il RUP, a seguito dell'analisi della documentazione presentata, in particolare nella busta D, del concorrente, ha ritenuto opportuno avvalersi della facoltà allo stesso attribuita dal citato art. 97 comma 6 D.lgs. 50/2016 e svolgere la verifica di congruità dell'offerta presentata con riferimento a due aspetti specifici ritenuti particolarmente rilevanti: i profili relativi al costo del personale impiegato e quelli relativi al rispetto della *lex specialis* di gara in tema di subappalto;
- la valutazione sulla congruità tecnico-economica dell'offerta è stata condotta esaminando innanzitutto i documenti inseriti nella Busta D dell'offerta di Gara, ovvero il Piano Economico Industriale (PEI) ed il Piano Economico Finanziario (PEF);
- a tal fine, con note acquisite al Prot. PG.AT/2021/0007833 del 26/08/2021, PG.AT/2021/0008265 del 09/09/2021 e n. PG.AT/2021/0008741 del 27/09/2021, l'Operatore Economico (OE) forniva all'Agenzia i richiamati PEI e PEF in formato editabile per agevolare l'analisi dei documenti da parte della Stazione Appaltante, insieme ad una serie di chiarimenti, come richiesto dalla stessa Agenzia con comunicazioni Prot. n. PG.AT/2020/0007359 del 10/08/2021 e PG.AT/2021/0008462 del 17/09/2021;
- l'istruttoria condotta dal RUP si è concentrata sui seguenti aspetti:
 - verifica dell'adeguatezza dei costi relativi al personale, come computati nell'offerta economica ed in particolare del rispetto del vincolo di applicazione contrattuale al personale del soggetto gestore previsto dall'art. 26 comma 2 dello schema di Contratto di Servizio;
 - verifica del rispetto del limite del subappalto previsto dall'art. 36 c.3 dello Schema di Contratto di servizio;
- le risultanze dell'attività di verifica della congruità tecnico – economica dell'offerta dell'operatore economico RTI costituito tra HERA S.p.A., GIACOMO BRODOLINI Soc. Coop a r.l, ed ECOBI Consorzio Stabile Soc. Coop a r.l. svolta da RUP, risultano dall'apposita Relazione, allegata alla presente determinazione, redatta dal RUP con il supporto tecnico e operativo dei funzionari tecnici preposti appartenenti all'Area Servizio Gestione Rifiuti Urbani, nella quale risultano accertati e condivisi gli elementi giustificativi prodotti dall'Operatore economico nella dichiarazione succitata;
- in data 07/10/2021 (con comunicazione protocollo n. PG.AT.2021.9094) è intervenuta la trasmissione allo scrivente Dirigente della Relazione conclusiva suddetta il cui contenuto è stato attentamente valutato;

ritenuto di condividere ed approvare le risultanze delle verifiche svolte dal RUP e dettagliatamente descritte nella richiamata Relazione redatta al fine di proporre all'organo competente - coincidente con il sottoscritto Responsabile dell'Area Servizio Gestione Rifiuti - l'aggiudicazione della concessione oggetto della procedura di gara *de qua* all'Operatore economico RTI costituito tra HERA S.p.A., GIACOMO BRODOLINI Soc. Coop a r.l, ed ECOBI Consorzio Stabile Soc. Coop a r.l;

dato atto che il presente provvedimento non comporta alcuna spesa per ATERSIR;

dato atto dell'assenza di qualsivoglia conflitto di interesse riguardante il sottoscritto rispetto agli operatori economici oggetto del presente atto

ritenuto che l'istruttoria preordinata all'emanazione del presente atto consente di attestarne la regolarità e la correttezza ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis del d.lgs. 267/2000;

D E T E R M I N A

1. di condividere pienamente e fare proprie le risultanze di tutte le valutazioni svolte dal RUP come risultanti dalla Relazione relativa all'attività di verifica della congruità tecnico – economica dell'offerta dell'operatore economico RTI costituito tra HERA S.p.A., GIACOMO BRODOLINI Soc. Coop a r.l, ed ECOBI Consorzio Stabile Soc. Coop a r.l, eseguita a seguito dei chiarimenti forniti dalla società, svolta ai sensi dell'art. 97, comma 6 del D.lgs. n. 50/2016, allegata al presente atto come parte integrante dello stesso, di cui si dispone la segretezza per i profili attinenti al segreto industriale;
2. di acquisire dal RUP e fare propri gli atti di cui al precedente punto 1 a titolo di proposta di aggiudicazione a favore del RTI costituito tra HERA S.p.A., GIACOMO BRODOLINI Soc. Coop a r.l, ed ECOBI Consorzio Stabile Soc. Coop a r.l, propedeutica alla successiva aggiudicazione di propria competenza ai sensi dell'art. 32 del D.lgs. n. 50/2016;
3. di procedere con proprio successivo provvedimento all'aggiudicazione efficace solo a seguito dell'esito positivo delle verifiche relative al possesso dei requisiti di ordine generale e speciale dichiarati in sede di gara;
4. di attestare la regolarità e la correttezza amministrativa del presente atto;
5. di trasmettere il presente provvedimento agli uffici di competenza per gli adempimenti conseguenti.

Il Dirigente
Area Servizio Gestione Rifiuti Urbani
Dott. Paolo Carini
(firmato digitalmente)

Valutazione di congruità dell'offerta economica

**Relazione relativa all'attività di verifica dei chiarimenti forniti dall'operatore economico
r.t.i. Hera Spa (mandataria) – Brodolini Soc. Coop. (mandante) – Consorzio Stabile Ecobi
(mandante)**

nell'ambito della procedura aperta per l'affidamento in concessione del servizio pubblico di
gestione integrata dei rifiuti urbani e assimilati nel bacino territoriale di Bologna

CIG: 81454573C2

A seguito della scadenza, in data 19 dicembre 2011, delle due Convenzioni relative all'affidamento del servizio rifiuti nell'ambito provinciale di Bologna precedentemente in capo alle società COSEA Ambiente S.p.A. ed HERA S.p.A, si è reso necessario procedere ad un nuovo affidamento tramite gara della concessione del servizio pubblico di gestione integrata dei rifiuti urbani e assimilati nel bacino territoriale di Bologna in conformità con quanto disposto dalla disciplina vigente, di cui agli artt. 199 e ss. del D.lgs. n. 152/2006, della L.R. Emilia Romagna n. 23/2011, nonché dell'art. 34, commi 20 e ss., del D.L. n. 179/2012, conv. con modif. in L. 17 dicembre 2012, n. 221 e dell'art. 3 bis del D.L. 138/2011.

Con Determinazione del Direttore dell'Agenzia n. 79 del 23 maggio 2019, ai sensi dell'art. 31 del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i., è intervenuta la nomina del sottoscritto Dott. Steven Sibani, Funzionario Tecnico inquadrato nell'Area Servizio Gestione Rifiuti Urbani come responsabile del servizio coordinamento pianificazione, regolazione tecnica e presidi territoriali delle province di Bologna, Modena e Ferrara quale Responsabile Unico del Procedimento (RUP), per la procedura di gara di cui trattasi.

In data 24 maggio 2019, con deliberazione n. 44, il Consiglio d'Ambito ha approvato gli atti relativi alla gara per l'affidamento in concessione del servizio pubblico di gestione integrata dei rifiuti urbani e assimilati nel bacino territoriale di Bologna, nella vigenza decreto legge 18 aprile 2019 n. 32 (cosiddetto Sblocca Cantieri).

a seguito della L. 14 giugno 2019 n. 55, di conversione del suddetto D.L. 32/2019, gli atti di gara sono stati adeguati alle modifiche normative disposte; nel frattempo in conseguenza delle istanze di modifica degli standard tecnici di servizio provenienti dalle amministrazioni comunali del territorio a seguito delle elezioni amministrative del maggio 2019 gli atti sono stati nuovamente approvati con deliberazione del Consiglio di ambito numero 80 del 18 dicembre 2019, poi pubblicati secondo le norme di legge.

Con determinazione n. 1 del 5 gennaio 2021, come previsto dal Bando Integrale e Capitolato d'oneri della gara, è stato nominato il Seggio di gara tramite il quale ATERSIR ha svolto le operazioni di gara ivi inclusa l'attività di scrutinio amministrativo dell'ammissibilità delle offerte ed il supporto al RUP nella fase di verifica della congruità dell'offerta.

Con la determinazione n. 67 del 9 aprile 2021, adottata a conclusione della fase di valutazione della documentazione amministrativa presentata e della verifica dei requisiti di carattere tecnico – organizzativo ed economico-finanziario, è stata disposta l'ammissione dell'unico concorrente in R.T.I. costituito tra HERA S.p.A. (mandataria), GIACOMO BRODOLINI Soc. Coop a r.l (mandante), ed ECOBI Consorzio Stabile Soc. Coop a r.l (mandante), alle successive fasi della procedura di gara.

Con la determinazione n. 71 del 19 aprile 2021 è stata nominata la Commissione giudicatrice per la procedura di gara in oggetto.

La Commissione di gara ha concluso i lavori con la seduta pubblica del 3 agosto 2021 finalizzata agli adempimenti di cui al Bando di gara, commi 6, 7 e 8 della lettera Q. SVOLGIMENTO DELLA PROCEDURA E VALUTAZIONE DELLA CONGRUITA' DELL'OFFERTA ed in particolare all'apertura delle buste C e D contenenti l'offerta economica e i piani economici ed alla definizione della graduatoria provvisoria.

Il punteggio complessivo attribuito all'operatore economico RTI costituito tra HERA S.p.A., GIACOMO BRODOLINI Soc. Coop a r.l, ed ECOBI Consorzio Stabile Soc. Coop a r.l., è risultato pari a: 62,1 punti per l'offerta tecnica e 25 per l'offerta economica (riparametrati in 75 per l'offerta tecnica e 25 per quella economica).

La partecipazione di un unico concorrente ha reso non necessario l'adempimento relativo alla determinazione della soglia di anomalia, oggi previsto come obbligatorio, ex art. 97 comma 3 D.lgs. 50/2016, come modificato dal già richiamato D.L. 32/2019 (cd. "Sblocca cantieri"), unicamente per il caso di presentazione di un numero di offerte pari o superiore a tre e, pertanto, la Commissione, al termine della seduta, ha rimesso gli atti al RUP per lo svolgimento dell'eventuale verifica ai sensi dell'art. 97 comma 6 D.lgs. 50/2016 che consente che *"La stazione appaltante in ogni caso può valutare la congruità di ogni offerta che, in base ad elementi specifici, appaia anormalmente bassa."*

Il sottoscritto RUP, a seguito dell'analisi della documentazione presentata, in particolare nella busta D, del concorrente, ha ritenuto opportuno avvalersi della facoltà allo stesso attribuita dal citato art. 97, comma 6, D.lgs. 50/2016 e svolgere la verifica di congruità dell'offerta presentata con particolare riferimento a due aspetti specifici ritenuti rilevanti e sui quali pendono, comunque, specifici obblighi di verifica a cura della Stazione Appaltante:

1. verifica dell'adeguatezza dei costi relativi al personale, come computati nell'offerta economica;
2. verifica del rispetto del limite del subappalto previsto dall'art. 36 c.3 dello Schema di Contratto di servizio.

La presente relazione descrive pertanto le attività svolte per verificare la congruità dell'Offerta Tecnica, valutata dalla Commissione di Gara, con l'offerta economica (che consiste in un importo di € 1.777.361.442,50 pari ad un ribasso del 2%), con specifico riguardo ai due aspetti suddetti.

Nell'ambito di tali attività, si è verificata la rispondenza dell'offerta presentata a quanto previsto nei Documenti di Gara, con particolare riferimento al disposto dei seguenti articoli:

- comma 2 dell'art. 26 - *Rapporto di lavoro del personale:*

“(...) 2. Il Gestore deve applicare al proprio personale dipendente il Contratto collettivo nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni di lavoro stipulato dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale (FISE – UTILITALIA/EX FEDERAMBIENTE)”.

- commi 2 e 3 dell'art. 36 - Affidamento in subappalto a terzi di attività operative

“(...)2. Il concessionario può svolgere l'attività di avvio al recupero delle frazioni differenziate di cui al punto 1 dell'Allegato E alla parte IV del D.Lgs. n. 152 del 2006 attraverso impianti propri o di società collegate o controllate, o di imprese ad esso associate in raggruppamento temporaneo di imprese per la gestione del servizio, ovvero attraverso subaffidamento ad operatori economici individuati a seguito di procedura competitiva. In ogni caso l'attività di avvio di una quota di rifiuti non inferiore al 30 % del quantitativo per tipologia delle frazioni di cui al punto 1 dell'Allegato E alla parte IV del D.Lgs. n. 152 del 2006, raccolte separatamente, deve essere gestita in subaffidamento da un soggetto economico selezionato dal concessionario con procedura competitiva alla quale non possono partecipare le società controllate o collegate al concessionario del servizio pubblico o ad esso associate in raggruppamento temporaneo di imprese per la gestione del servizio.

3. In ogni caso, il valore complessivo annuale delle attività operative affidate a terzi ai sensi del comma 1 non può superare il limite del quarantacinque per cento (45%), come descritto all'art. 8. A tal fine, non sono computati gli affidamenti infra-gruppo, per tali intendendosi quelli nei confronti di imprese i cui conti annuali siano consolidati con quelli del Gestore, ai sensi della normativa vigente. La sopraindicata percentuale comprende anche le quote di cui al precedente comma 2.”

Dall'esame del PEI è emerso che:

- nella parte riferita ai dati del personale impiegato nello svolgimento dei servizi oggetto di affidamento, il documento riporta, per quanto attiene ai contratti di lavoro applicati, il riferimento a contratti differenti dal FISE – UTILITALIA/EX FEDERAMBIENTE previsto al citato comma 2 dell'art. 26 riportato, e segnatamente al contratto delle cooperative sociali;
- dallo stesso documento non risulta possibile stabilire con certezza la suddivisione delle attività oggetto di affidamento, tra quelle che saranno gestite dal concessionario in via diretta e quelle eventualmente affidate da quest'ultimo tramite subappalto.

Sulla base di tali considerazioni l'Agenzia, con nota prot. n. PG.AT.2021/7359 del 10/08/2021 *“Procedura aperta per l'affidamento in concessione del servizio pubblico di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati nel bacino di Bologna (CIG: 81454573C2). Avvio istruttoria verifica congruità dell'offerta.”* ha chiesto all'OE la fornitura del PEI e del PEF in formato editabile nonché chiarimenti in merito all'osservanza, nell'offerta tecnica, delle prescrizioni contrattuali di cui agli artt. 26 e 36 dello schema di contratto di servizio ed in particolare di fornire tutte le informazioni necessarie a comprovare che le componenti di costo considerate dal RTI concorrente nella determinazione dell'offerta, con riferimento al costo del personale impiegato e della relativa contrattualistica, rispettino la previsione di applicazione, a tutto il personale dipendente del concessionario, del CCNL di settore (FISE – UTILITALIA/EX FEDERAMBIENTE).

Il RTI concorrente ha risposto preliminarmente in data 26/08/2021, con nota PG.AT.2021/7833, fornendo il materiale già presentato in sede di offerta in formato editabile. Successivamente, in data 09/09/2021, (a seguito di accoglimento alla richiesta di proroga avanzata per la fornitura della documentazione) ha riscontrato sempre nel merito con la nota acquisita a Prot. PG.AT.2021/8265 nella quale forniva documentazione integrativa a supporto della valorizzazione delle componenti di costo effettuate in sede di offerta tecnica. Nello specifico veniva fornito:

- **allegato 1** – una tabella di dettaglio del costo annuo e del corrispondente costo unitario per singolo livello di inquadramento contrattuale e singolo contratto con evidenza della maggiorazione per il lavoro notturno;
- **allegato 2** - il CCNL Utilitalia per i Servizi Ambientali 10 luglio 2016, attualmente in vigore;
- **allegato 3** - la tabella dei costi relativi al Contratto FISE (marzo 2019) relativa alla qualifica di operaio;
- **allegato 4** - per la parte relativa al Contratto Cooperative Sociali, il documento firmato a conclusione della trattativa per il rinnovo contrattuale, dove è presente, all'Art 47, la nomenclatura per l'inquadramento del personale;
- **allegato 5** - la tabella di riferimento del costo delle cooperative sociali
- **allegato 6** - per la parte relativa al Contratto Trasporti, la tabella dei costi relativa a Gennaio 2019 e ad oggi in corso di validità;
- **allegato 7** - per la parte relativa al Contratto Trasporti, la tabella relativa all'inquadramento del personale;
- **allegato 8** – la tabella dei costi relativi al Contratto Utilitalia (dicembre 2018) relativa alla qualifica di impiegato e utilizzata per il personale del gestore uscente; per quanto riguarda quest'ultimo, si specifica che è stato assunto il contratto Utilitalia con l'aggiunta degli importi relativi all'anzianità di servizio, ai trattamenti retributivi individuali ed alla contrattazione di II livello.

Nonostante la mole documentale presentata negli allegati tabellari, le informazioni acquisite, non hanno permesso una risposta ai quesiti centrali alla verifica in corso, ossia sul pieno rispetto delle previsioni contrattuali citate in premessa. A tal fine, dopo aver approfondito i valori ed i dati forniti dall'OE, in data 17/09/2021, prot. n. PG.AT.2021.8462, lo scrivente RUP ha proceduto con una ulteriore richiesta di integrazioni all'RTI offerente in quanto *“dal materiale inviato non risulta possibile dimostrare che l'offerta economica dell'operatore in indirizzo sia rispettosa delle disposizioni contrattuali di cui all'art. 26 e 36 dello Schema di Contratto di servizio, come più dettagliatamente specificato nella citata nota della scrivente Agenzia”*.

A questa seconda richiesta il RTI riscontrava in data 27/09/2021 (prot. PGAT.2021.8741), comunicando quanto segue:

“a) le attività previste in sub appalto per l'annualità a regime rispettano ampiamente il limite imposto dal bando di gara (45%) attestandosi a meno del 10% inclusa la quota di esternalizzazione delle attività di avvio al recupero delle frazioni a valore;

b) con riferimento al contratto di lavoro applicato al personale dipendente del concessionario, si specifica che allo stesso è stato applicato il CCNL Utilitalia dei servizi ambientali ex Federambiente, inclusa la previsione dell' art. 8 B) commi 6 e 8; si precisa inoltre che tale previsione è stata computata per un quota di personale di cooperazione sociale corrispondente al 8,8% (per € 10.171.150) dell'ammontare del volume economico delle attività

complessivamente previste dall'art. 3, comma 1, lettera a), del suddetto CCNL, al netto del valore economico delle attività di trasferta dei rifiuti;

Il combinato disposto dei suddetti punti a) e b), individua complessivamente tra il personale diretto del concessionario e il personale dei subappaltatori i seguenti:

- nr. 865 addetti con contratto Utilitalia,
- nr. 385 addetti con contratto di cooperazione sociale,
- nr. 45 addetti con il contratto Trasporti,
- nr. 1 addetto con contratto dirigenti.

Nella seguente tabella sono riportati gli articoli di interesse del CCNL Utilitalia/ex Federambiente attualmente vigente richiamati anche nella risposta del RTI concorrente.

Tab. 1 - CCNL Utilitalia/ex Federambiente: articoli di interesse alla specifica attività di verifica			
N.	Riferimento	Oggetto	Testo
1	Art. 3, comma 1, lettera a)	Ambito di applicazione	<i>Il presente CCNL disciplina il rapporto di lavoro dei dipendenti da imprese e società che, qualunque sia la loro forma giuridica, gestiscono servizi ambientali, intendendosi per tali quelli ricompresi nel servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani, vale a dire: a) nettezza urbana: spazzamento, raccolta anche differenziata, trasporto dei rifiuti solidi e liquidi di qualsiasi categoria, espurgo pozzi neri, lavaggio cassonetti;</i>
2	Art. 8 B), comma 6	Eternalizzazioni Internalizzazioni Integrazione sociale Integrazione sociale e politiche del lavoro per le persone disabili e emarginate, esposte a rischio di esclusione.	6. Il personale svantaggiato individuato dal comma 2, può essere escluso dall'applicazione della clausola prevista dall'art. 8, comma 1, lett. d) del presente CCNL, per una quota complessiva e non superiore al 5% avendo a riferimento l'ammontare del volume economico delle attività complessivamente previste dall'articolo 3, comma 1, lett. a) del presente CCNL, al netto del valore economico delle attività di trasferta dei rifiuti, successivamente alle procedure previste dai commi 3, 4 e 5. Resta comunque l'obbligo per le cooperative sociali, di cui all'art. 1, lett. b) della legge 381/91, di assicurare ai propri soci e dipendenti le condizioni normative ed economiche non inferiori a quelle previste da un CCNL stipulato con le OO.SS. comparativamente più rappresentative.
3	Art. 8 B), comma 8		8. Inoltre, previo accordo con i soggetti sindacali competenti individuati dall'art. 1 del presente CCNL, si potrà incrementare a livello aziendale, fino ad un massimo del 15%, compresa la quota prevista dal comma 6, la possibilità di andare in deroga alle previsioni dell'articolo 8 comma 1, lett. d) del presente CCNL, sempre prendendo a riferimento - per tale percentuale - l'ammontare del volume economico delle attività complessivamente previste dall'articolo 3, comma 1, lett. a) del presente CCNL, al netto del valore economico delle attività di trasferta dei rifiuti, dopo le procedure previste dai commi 4 e 5.

Si è quindi proceduto, anche sulla base delle informazioni contenute nel PEI, alla verifica della congruità dei dati forniti dal RTI concorrente rispetto a quanto disposto dai Documenti di Gara. Gli esiti di tale verifica sono di seguito riportati.

- i. In riferimento al limite del valore complessivo annuale delle attività operative affidate a terzi (art. 36 - *Affidamento in subappalto a terzi di attività operative*, comma 3), il RTI concorrente dichiara che
 1. le attività previste in sub appalto per l'annualità a regime si attestano a meno del 10% inclusa la quota di esternalizzazione delle attività di avvio al recupero delle frazioni a valore, valore abbondantemente inferiore al limite massimo previsto per le attività soggette ad affidamento a terzi;
- ii. in riferimento all'obbligo di applicare al proprio personale dipendente il Contratto collettivo nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni di lavoro stipulato dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale (FISE – UTILITALIA/EX FEDERAMBIENTE) (art. 26 - *Rapporto di lavoro del personale*, comma 2), il RTI concorrente dichiara che:
 1. al personale dipendente del concessionario sarà applicato il CCNL Utilitalia dei servizi ambientali/ex Federambiente;
 2. le disposizioni dell'art. 8 B) commi 6 e 8 del CCNL Utilitalia dei servizi ambientali /ex Federambiente per il personale svantaggiato troveranno applicazione comprendendo, nella previsione dei costi a copertura delle spese del personale dipendente, una quota di personale di cooperazione sociale corrispondente al 8,8% (per € 10.171.150) dell'ammontare del volume economico delle attività al netto del valore economico delle attività di trasferta dei rifiuti.

Dall'esame di quanto dichiarato dal RTI concorrente all'interno della documentazione di gara (offerta tecnica ed offerta economica) e dal materiale integrativo inviato nel corso della presente istruttoria risulta in conclusione che:

- a) alla quota di personale della cooperazione sociale è associata una previsione di costo nell'anno a regime pari complessivamente a € 10.171.150 . Questo dato è coerente con quanto indicato nel PEI (al netto degli arrotondamenti);
- b) per quanto riguarda il rispetto della previsione del contratto di lavoro in capo al Gestore concessionario, l'ammontare del volume economico delle attività complessivamente previste dall'art. 3, comma 1, lettera a), del suddetto CCNL, al netto del valore economico delle attività di trasferta dei rifiuti, è quantificabile in € 115.581.250 e il valore previsto per la cooperazione sociale è valutato correttamente dal RTI offerente in € 10.171.150;
- c) per quanto riguarda il rispetto del vincolo quantitativo previsto dall'art. 36 dello schema di contratto, il dato dichiarato dal RTI concorrente pari meno del 10%, si colloca ad un valore ampiamente inferiore al limite del 45%.

A termine dell'istruttoria condotta ed alla luce delle valutazioni sopra riportate, si ritengono i chiarimenti forniti dal RTI concorrente, con riferimento al costo del personale impiegato e alla relativa contrattualistica, esaustivi e sufficienti a comprovare che l'offerta di gara è rispettosa delle previsioni dell'art. 26 dello Schema di contratto di servizio relative all'obbligo di applicazione, a tutto il personale dipendente del concessionario, del CCNL di settore (FISE – UTILITALIA/EX FEDERAMBIENTE) ed al rispetto del limite massimo del 45% del corrispettivo, definito all'art. 8 dello Schema di Contratto di servizio, per il valore complessivo annuale delle attività operative affidate a terzi.

Il Responsabile Unico del Procedimento
Dott. Steven Sibani



